

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 13924

Decr. n. 11

OGGETTO: TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI SINGOLI O IN GRUPPI, IN BOSCO O IN FILARI DI NOTEVOLE PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE VEGETANTI NEI COMUNI DI: FIUMALBO E NONANTOLA IN PROVINCIA DI MODENA; SANT'ILARIO D'ENZA, SCANDIANO E VILLA MINOZZO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; BARDI, MEDESANO, MONTECHIARUGOLO, VARSÌ, VIGOLZONE IN PROVINCIA DI PARMA; FORLÌ E SOGLIANO AL RUBICONE IN PROVINCIA DI FORLÌ; GRANAROLO IN PROVINCIA DI BOLOGNA; FERRARA E RAVENNA. ART. 6 L.R. 24 GENNAIO 1977, N. 2, SOSTITUITO ALL'ART. 39 DELLA L.R. 2 APRILE 1988, N. 11.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni possono essere assogettati a regime di particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico e monumentale vegetanti nel territorio regionale, anche su proposta di Comuni, Province, Comunità Montane, Istituti Universitari, Associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali, Azienda Regionale delle Foreste;

Considerato:

- che l'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali ha effettuato nel 1980 un censimento su tutto il territorio regionale degli esemplari arborei monumentali finalizzato all'individuazione di alberi meritevoli di tutela;
- che il censimento ha rappresentato un valido strumento per la conoscenza del patrimonio arboreo della Regione e per la messa a punto dei criteri per l'individuazione degli alberi di "interesse regionale" (criteri

approvati dal depesto Comitato Consultivo regionale per la conservazione della natura nella seduta del 15 aprile 1987) ed ha reso possibile inoltre la tutela di 149 alberi singoli e 94 esemplari in gruppo o in filare;

Considerato altresì che il suddetto censimento ha interessato solamente una parte dei Comuni della Regione e che pertanto si è ritenuto opportuno informare e sollecitare i rimanenti affinché attivassero autonomamente censimenti del proprio patrimonio arboreo e segnalassero eventuali esemplari importanti dal punto di vista scientifico, paesaggistico e monumentale al fine di sottoporli a tutela regionale;

Dato atto:

- che in base all'esperienza accumulata negli anni, l'Ufficio Parchi dell'Assessorato Ambiente ha ritenuto necessario predisporre un aggiornamento dei criteri per la valutazione degli alberi di pregio da assoggettare a vincolo regionale e che tale documento è stato approvato dal Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale nella seduta del 14 ottobre 1991;
- che allo stato attuale sono pervenute richieste e proposte di tutela da parte dei seguenti Comuni: Fiumalbo e Nonantola in provincia di Modena; Sant'Ilario d'Enza in provincia di Reggio Emilia; Montechiarugolo in provincia di Parma; da parte del Corpo Forestale dello Stato per esemplari vegetanti nei comuni di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia, Bardi e Varsi in provincia di Parma, Forlì e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì, Ferrara e Ravenna, nonché da parte di associazioni naturalistiche e di organismi regionali per alberi situati nei Comuni di Medesano e Vigolzone in provincia di Parma e Granarolo in provincia di Bologna;
- che il competente ufficio dell'Assessorato Ambiente ha vagliato tali proposte alla luce dei suddetti criteri e ha individuato una serie di alberi che, in considerazione delle loro peculiari valenze ecologiche, paesaggistiche o monumentali, risultano di "interesse regionale" e quindi meritevoli di tutela;

Ritenuto pertanto di assoggettare a regime di particolare tutela gli esemplari arborei di "interesse regionale" ricadenti nei Comuni sopra elencati;

Sentito il parere favorevole del Comitato Consultivo regionale per l'ambiente naturale espresso nella seduta del 14 ottobre 1991;

Sentito altresì il parere favorevole della competente Commissione consiliare Territorio e Ambiente espresso nella seduta del 13 dicembre 1991;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

d e c r e t a

- 1) Sono assoggettati a regime di particolare tutela ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 sostituito all'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 i seguenti alberi singoli in gruppo o in filare vegetanti nel territorio dei sottoelencati Comuni:

TIPOLOGIA	FRAZ./LOCALITA'/VIA	DATI CATASTALI
<u>COMUNE DI FIUMALBO (MO)</u>		
Un Acero montano	Versurone - Via Versurone	F5 Mapp. 168
Un Acero montano	Rotari - Via Rotari	F39 Mapp. 40
Un Faggio	Versurone	F9 Mapp. 19
<u>COMUNE DI NONANTOLA (MO)</u>		
Un Olmo ciliato	La Grande (Casoni) - via Guerginesca ovest, 24	F1 Mapp. 29
Una Farnia	Campazzo - via Pioppi, 4	F24 Mapp. 1
Un Pioppo	Torrazzuolo	F36 Mapp. 9
Due Pioppi cipressini	Campazzo - via Valentina, 2	F30 Mapp. 5
Una Farnia	La Grande - via Viazza, 36	F9 Mapp. 32
Un Olmo campestre	Rubbiara - Stradello Rubbiara n. 3	F63 Mapp. 60
Un Pioppo nero	Via Provinciale Ovest, 136	F39 Mapp. 48
Una siepe arborata composta di Farnie, Olmi,		

Aceri campestri e arbusti quali Sanguinello, Prugnolo, Ligustro, ecc. Via Provinciale Est	F46, Mapp. 154, 151, 143, 134
---	-------------------------------

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

Una Farnia	Via Podgora	F9 Mapp. 188
Una Farnia	Calerno - via Martiri	F24 Mapp. 194
Siepe arborata composta da Farnia, Aceri campestri, Prugnoli, Biancospini, ecc.	S. Rocco-Via Montello	F9 Mapp. 313
Undici filari di Aceri campestri	Via Podgora	F9 Mapp. 257
Filare di nove piante di Gelso bianco	Calerno - via Martiri	F24 Mapp. 190

COMUNE DI SCANDIANO (RE)

Due Farnie	Fellegara - via delle Querce, 4	F20 Mapp. 69
Una siepe arborata composta da Farnia, Roveri, Roverelle, Olmi campestri e arbusti quali Biancospini, Sanguinello, Mar-ruca, ecc.	Fellegara - via delle Querce, 4	F20 Mapp. 69

COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)

Un Cerro	Novellano - Via Costalta, 7	F99 Mapp. 56
Una Roverella	Novellano - Via Roncomezzano, 2	F109 Mapp. 52

COMUNE DI BARDI (PR)

Una Rovere	Campello Ferrari	F113 Mapp. 264
------------	------------------	----------------

COMUNE DI MEDESANO (PR)

Un Biancospino	Case Monica	F13 Mapp. 217
----------------	-------------	---------------

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

Un Platano comune	Basilicagoiano Via S. Giminiano, 75	F2 Mapp. 9
Una Farnia	Basilicagoiano Via Resga, 4/A	F9 Mapp. 6
Un Cedro del Libano	Tortiano - Via Solari, 9	F40 Mapp. 49
Una Farnia	Monticelli Terme Via Monte, 2	F22 Mapp. 6
Una Farnia	Monticelli Terme Via Montepelato Nord, 4	F6 Mapp. 94
Una Farnia	Basilicagoiano Via 25 aprile, 22	F13 Mapp. 57
<u>COMUNE DI VARSÌ (PR)</u>		
Una Rovere	Manganini	F23 Mapp. 371
Una Roverella	Rosi - Pessola Via Rosi	F54 Mapp. 297-235
<u>COMUNE DI VIGOLZONE (PR)</u>		
Una Farnia	Brigo di Veano	F20 Mapp. 15
<u>COMUNE DI FORLÌ (FO)</u>		
Tre Pioppi neri	Via Barona, 10/A	F58 Part. 24
Un Pioppo bianco	S. Tomè - Via Lughese, 71	F90 Part. 3
Un Platano orientale	Carpinello	F124 Part. 3
Due Roverelle	S. Varano - Villa Saffi	F198 Part. 24, 25, 32
<u>COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FO)</u>		
Una Roverella	Bagnolo - via Farneto	F3 Mapp. 1 Part. 22
Una Roverella	Montecchio - via S. Paolo	F11 Mapp. 46 Part. 41
Una Roverella	Montecchio di Sotto	F11 Mapp. 45 Part. 42

Una Rovere	Montegelli - Via Cà dell'Erre	F10 Mapp. 33 Part. 154
------------	----------------------------------	---------------------------

COMUNE DI GRANAROLO (BO)

Una Farnia	Via Roma, 73	F30 Mapp. 60
------------	--------------	--------------

COMUNE DI FERRARA (FE)

Un Platano orientale	Porotto - Via Catena, 63	F219 Mapp. 23
----------------------	--------------------------	---------------

COMUNE DI RAVENNA (RA)

Una Farnia	S. Pietro in Vincoli	F97 Mapp. 90
------------	----------------------	--------------

N.B. Qui di seguito è riportato l'elenco dei nomi italiani degli alberi e dei corrispondenti nomi scientifici; la nomenclatura è secondo Pignatti S. Flora d'Italia, Bologna 1982.

**NOME ITALIANO**

**NOME SCIENTIFICO**

Acero campestre	Acer campestre
Acero montano	Acer platanoides
Biancospino	Crataegus monogyna
Cedro del Libano	Cedrus libani
Cerro	Quercus cerris
Faggio	Fagus sylvatica
Farnia	Quercus robur
Ligustro	Ligustrum vulgare
Marruca	Paliurus spina-christi
Olmo ciliato	Ulmus laevis
Olmo campestre (=O. comune)	Ulmus campestris
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo cipressino	Populus nigra, cv. italica
Pioppo nero	Populus nigra
Platano comune	Platanus hybrida
Platano orientale	Platanus orientalis
Prugnolo	Prunus spinosa
Rovere	Quercus petraea
Roverella	Quercus pubescens
Sanguinello	Cornus sanguinea

2) la segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata, per i suddetti esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare, mediante la collocazione di opportuna

tabella segnaletica recante l'indicazione della specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, art. 6 e successive modificazioni;

- 3) l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha carattere permanente e comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari arborei e delle comunità vegetali protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale; per quanto concerne i filari comporta altresì l'obbligo per il Comune, in accordo con la proprietà, del risarcimento delle fallanze con piantine allevate dal seme prodotto dalle piante tutelate;
- 4) ai divieti di cui sopra possono essere ammesse motivate deroghe per interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, nonchè per interventi di potatura limitati a casi di effettiva emergenza come schianto di rami, branche malate e pericolose, da attuarsi previa autorizzazione del competente Osservatorio regionale per le Malattie delle Piante;
- 5) ai fini dell'efficacia della tutela dei suddetti alberi viene individuata attorno ad ogni esemplare un'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute della pianta, avente un raggio da determinarsi da parte del Comune, ed in ogni caso non inferiore a tre metri, dove sono vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione e compattazione del suolo, movimentazione terra con conseguente alterazione del livello del terreno, spandimento di diserbanti e disseccanti, scavi e deposito materiali.

Ogni Comune, entro 90 giorni, deve dare comunicazione alla Regione del provvedimento assunto, mancando il quale l'area di rispetto resta fissata in misura pari a tutta l'ampiezza della chioma e comunque per un raggio non inferiore a tre metri;

- 6) qualunque fatto doloso o colposo che provochi il deperimento o la morte dei suddetti esemplari arborei è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, fatta salva l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 in materia di danno ambientale.
- 7) i Comuni territorialmente interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto con particolare

riferimento alla notifica dello stesso ai proprietari, alla vigilanza per il rispetto delle norme di tutela e per quanto attiene ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5);

- 8) con successivi atti amministrativi della Giunta regionale verranno determinati ed assegnati ai Comuni i finanziamenti necessari per la segnalazione del vincolo di cui al punto 2) e per gli eventuali interventi di cui al punto 4);
- 9) sono altresì incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. n. 2/1977;
- 10) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, li 6 MAR 1992





REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'originale  
del decreto n. 112  
Bologna, 5 MAR. 1992



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Prot. N. 1905 / 1430

controllata  
senza  
rilevare nella  
esibita del

13 MAR. 1992

ex art. 45 L. 10-2-1953, n. 62

IL PRESIDENTE

**Dott. Vincenzo Barbati**

